



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

ORDINANZA N. 22/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Manfredonia:

- VISTA** la propria ordinanza n. 67/02 in data 17.09.2002 che approva e rende esecutivo il "Regolamento per il bunkeraggio nei porti, approdi e rade del Circondario Marittimo di Manfredonia";
- VISTA** la propria ordinanza n. 37/08 in data 13.08.2008 contenente le modifiche al "Regolamento per il bunkeraggio nei porti, approdi e rade del Circondario Marittimo di Manfredonia";
- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare i profili di competenza relativi alla sicurezza della navigazione e portuale legati all'attività di rifornimento da parte di navi militari e dello Stato;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 65, 68, 75 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59, 79 e 87 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo unico

Sono esonerate dal richiedere il servizio di vigilanza antincendio ovvero il servizio di prevenzione antinquinamento le unità militari dello Stato o appartenenti alle forze di polizia ed alle altre amministrazioni dello Stato qualora, attraverso l'impiego di personale qualificato e l'adozione di strumenti e procedure operative equivalenti, le stesse unità siano in grado di garantire il medesimo livello di sicurezza previsto dalle ordinanze n. 67/02 e n. 37/2008.

Al fine di consentire la vigilanza sulle procedure in sicurezza durante i bunkeraggi, almeno 24h prima dell'inizio degli stessi, dovrà essere presentata, alla Capitaneria di Porto di Manfredonia – Sezione Tecnica, apposita comunicazione riportante le modalità di svolgimento delle operazioni.

Manfredonia, 31 Agosto 2017.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Silvio* DEL CASALE